

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Tiziano Galeazzi e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 24 agosto 2017 n. 158.17

Quanto costano le traduzioni e le indennità in Polizia e in Magistratura?

Signori deputati,

con la vostra interrogazione ponete una serie di quesiti riguardanti i costi relativi all'impiego di interpreti e traduttori da parte della Polizia cantonale, delle Polizie comunali e della Magistratura.

Qui di seguito le risposte alle puntuali domande.

1. A quanto ammontano le spese di traduzioni e di indennità annuali della Polizia e della Magistratura (comprese le strutture carcerarie) in generale? Dal 2010 ad oggi suddivisi per le due istituzioni.

Premesso che la contabilità delle varie istituzioni (Polizia, Strutture carcerarie cantonali, Ministero Pubblico, Tribunale di appello e Preture) è suddivisa e gestita separatamente, qui di seguito riportiamo i dati per i vari settori per il periodo 2010-2016:

Istituzione \ Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Polizia cantonale	fr. 385'064	fr. 384'574	fr. 552'736	fr. 417'246	fr. 352'031	fr. 292'887	fr. 333'352
Strutture carcerarie cantonali	fr. 90	fr. -	fr. 120	fr. 60	fr. -	fr. -	fr. 660
Ministero pubblico	fr. 115'928	fr. 154'271	fr. 158'765	fr. 158'902	fr. 157'016	fr. 159'277	fr. 188'849
Tribunale di appello	fr. 10'766	fr. 8'608	fr. 26'641	fr. 17'931	fr. 14'974	fr. 12'523	fr. 17'504
Preture	fr. 660	fr. 1'550	fr. 1'195	fr. 3'145	fr. 2'925	fr. 1'129	fr. 4'940
TOTALE	fr. 512'508	fr. 549'003	fr. 739'457	fr. 597'284	fr. 526'946	fr. 465'816	fr. 545'305

2. Vi sono o meno delle tabelle di riferimento inerenti i costi a seconda della lingua, dalla tipologia o fissate a dipendenza dalla singola prestazione?

3. I costi di traduzione e/o indennità sono pagate per prestazione forfettarie, per carattere o ad ore?

Con risoluzione governativa n. 5812 del 17 novembre 2009 - che per completezza alleghiamo e alla quale si rimanda per ulteriori dettagli circa le tariffe utilizzate in questo specifico settore, lo scrivente Consiglio ha fissato la retribuzione degli interpreti e dei traduttori, al fine di uniformare la medesima a livello di tutta l'Amministrazione cantonale e della Magistratura. Gli interpreti e i traduttori sono suddivisi in due categorie, diplomati e non diplomati.

Gli interpreti sono retribuiti con indennità oraria: per le prime due ore di lavoro gli interpreti diplomati percepiscono CHF 100.- all'ora, mentre quelli non diplomati CHF 60.-. Dalla terza ora di lavoro in poi, gli interpreti diplomati percepiscono CHF 50.- all'ora mentre quelli non diplomati CHF 30.-. Per i traduttori è previsto un importo a pagina pari a CHF 100.- per i diplomati e a CHF 60.- per i non diplomati. Oltre a ciò è pure prevista la tariffa per riga (CHF 3.- per i traduttori diplomati e CHF 1.80 per quelli non diplomati).

4. Per le traduzioni delle nostre lingue nazionali vengono utilizzati traduttori svizzeri o domiciliati oppure provenienti dall'UE?

Vengono impiegati in prevalenza traduttori svizzeri o residenti (con permesso C o B) e con diritto all'esercizio di un'attività lucrativa.

5. I traduttori sono parte di un elenco centrale cantonale (lista dei contatti) laddove ogni organo istituzionale ne può usufruire oppure vengono scelti a caso tramite conoscenze o contatti personali?

La Polizia cantonale dispone di una lista alla quale fanno capo anche altri enti, servizi e autorità giudiziarie o amministrative. In quest'ottica, la scelta dell'interprete o del traduttore da parte dell'autorità segue una specifica procedura: ogni persona che presenta la sua candidatura spontanea deve infatti sottostare ad approfondite e severe verifiche riguardanti la sua persona.

Per maggiori informazioni, si invitano gli interroganti a voler consultare il seguente link: <https://www4.ti.ch/di/pol/sportello/domande-frequenti/domande-frequenti-interpreti-e-traduttori/>

6. Vengono comprovate le affidabilità di traduzione e di discrezione (segreto d'ufficio/istruttorio) dei traduttori? Se sì, come vengono svolti i controlli professionali e personali su queste persone?

Il lavoro svolto dagli interpreti e dai traduttori è molto delicato, sia per la portata delle informazioni di cui vengono a conoscenza, sia per la precisione con cui essi devono svolgere il loro compito. Di conseguenza, ogni interprete e traduttore viene sottoposto a un controllo di sicurezza da parte della Polizia cantonale, in particolare ogni domanda di impiego per queste mansioni deve essere inviata ai Servizi Centrali del Comando della Polizia cantonale per la valutazione e le verifiche del caso. Tra i vari criteri richiesti si cita la padronanza a livello di madrelingua della lingua ricercata (un diploma di interprete/traduttore costituisce titolo preferenziale), la fluidità di espressione nella lingua italiana (livello B2 o superiore) e la padronanza della tecnica di traduzione simultanea. Per quel che riguarda la persona, citiamo: una buona formazione generale, affidabilità, integrità, discrezione, spirito di squadra, buona reputazione, consenso a un controllo di sicurezza, disponibilità in termini temporali (giorno, notte, ecc.) e geografici (impiego in diverse località). Al momento in cui il candidato viene considerato idoneo deve sottoscrivere un mandato e accettare le condizioni generali; viene inoltre reso attento alle conseguenze penali derivanti dalla violazione del segreto d'ufficio di cui all'art. 320 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), alla necessità di tradurre conformemente al vero e alle conseguenze penali previste all'art. 307 CP in merito alla falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione o interpretazione.

7. Avvocati d'ufficio: i costi dei traduttori che necessitano gli avvocati d'ufficio come vengono regolati e chi li prende a carico?

8. Se i traduttori utilizzati dagli avvocati d'ufficio sono a carico dello Stato, negli ultimi sette anni quanto è stato speso in totale? (suddiviso per anni)

Gli avvocati non hanno direttamente accesso alla lista degli interpreti e traduttori della Polizia cantonale. Eventuali spese di traduzione necessarie nei contatti tra imputati e difensori d'ufficio sono di regola anticipate da questi ultimi e inserite nelle note d'onorario. Non è quindi possibile estrapolare tali spese dalla contabilità del Ministero Pubblico, tenuto conto che le difese d'ufficio sono a carico dello Stato.

9. Richiedenti d'asilo: per queste persone che si fermano nei centri o solo di passaggio, i costi di traduzione sono a carico di chi? Confederazione o Cantone o entrambi? Eventualmente in quale ripartizione percentuale?

10. Se fossero a carico (anche parzialmente) del Cantone, a quanto ammontano le spese totali di questi professionisti annualmente? (ultimi sette anni)

La procedura d'asilo è di competenza della Confederazione e, di conseguenza, anche i costi per gli interpreti/traduttori.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a complessivamente a 6 ore.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Allegato:

- Risoluzione governativa n. 5812 del 17 novembre 2009.

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Divisione delle giustizia (di-dg@ti.ch)
- Sezione polizia amministrativa (servizio.giuridico@polca.ti.ch)

Il Consiglio di Stato

richiamata la risoluzione del Consiglio di Stato n. 3569 del 12 luglio 2005 che, riprendendo la ris. gov. n. 3247 del 7 luglio 1998, regolava per la Magistratura e per il Corpo di polizia i rapporti con terze persone non dipendenti dello Stato o con altri Istituti specializzati per tradurre atti o per interpretare lingue straniere;

preso atto della risoluzione governativa n. 953 del 10 marzo 2009 sulle prestazioni offerte da interpreti della lingua dei segni;

rilevata l'opportunità di retribuire in modo uniforme le prestazioni dei traduttori e degli interpreti da parte di tutti i servizi dell'Amministrazione cantonale oltre che dalla Magistratura;

ritenuto altresì opportuno differenziare le indennità a dipendenza del fatto che si tratti di interpreti/traduttori diplomati o meno;

sentita la Sezione delle risorse umane e il Dipartimento delle istituzioni;

su proposta della Cancelleria dello Stato;

risolve:

1. Interpreti diplomati / non diplomati

ore	diplomati	non diplomati	ore	diplomati	non diplomati
1	100.00	60.00	13	750.00	450.00
2	200.00	120.00	14	800.00	480.00
3	250.00	150.00	15	850.00	510.00
4	300.00	180.00	16	900.00	540.00
5	350.00	210.00	17	950.00	570.00
6	400.00	240.00	18	1000.00	600.00
7	450.00	270.00	19	1050.00	630.00
8	500.00	300.00	20	1100.00	660.00
9	550.00	330.00	21	1150.00	690.00
10	600.00	360.00	22	1200.00	720.00
11	650.00	390.00	23	1250.00	750.00
12	700.00	420.00	24	1300.00	780.00

2. Supplemento per lavoro notturno (fascia oraria dalle 20.00 alle 6.00) e/o festivo (sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali):
- fr. 25.00 all'ora per interpreti diplomati
 - fr. 15.00 all'ora per interpreti non diplomati

3. Traduttori diplomati / non diplomati

	diplomati	non diplomati
Per pagina (pagina di 30 righe, 60 battute per riga - gli spazi vuoti contano come battute)	massimo fr. 100.00	massimo fr. 60.00
Per riga (60 battute per riga - gli spazi vuoti contano come battute)	massimo fr. 3.00	massimo fr. 1.80
Tariffa minima per traduzione	fr. 50.00	fr. 30.00

4. Gli interpreti e i traduttori chiamati a fornire prestazioni nell'ambito di procedimenti giudiziari o di polizia, sono tenuti a sottoscrivere le condizioni generali relative ai mandati di traduzione.
5. Alle indennità previste ai punti 1, 2 e 3 non vengono aggiunti rimborsi per le spese sostenute (trasferta, materiale, ecc.).
6. I Servizi preposti alla ripresa dei dati tramite l'applicativo (COVA – compensi vari) trasmetteranno le note di pagamento all'Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni della SRU a dipendenza dello scadenziario fissato dall'Ufficio.
7. Rimangono riservate, per i procedimenti di fronte all'Autorità giudiziaria, le disposizioni di cui gli art. 33 e 45 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965.
8. La presente risoluzione governativa annulla e sostituisce la precedente ris.gov n. 3569 del 12 luglio 2005, lascia inalterata la risoluzione del Consiglio di Stato n. 953 del 10 marzo 2009 sulle prestazioni offerte da interpreti della lingua dei segni ed entra in vigore immediatamente.
9. Comunicazione e intimazione a: Funzionari dirigenti dell'Amministrazione cantonale; Sezione delle risorse umane; Ufficio della comunicazione elettronica per la pubblicazione su Intranet.ti.ch - rubrica "Organizzazione AC"; Sezione delle finanze; Controllo cantonale delle finanze

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Presidente:

G. Gendotti

Il Cancelliere

G. Gianella